

  
IL DIRETTORE  
Dott. Paolo LUBBIA

**CITTA' DI TORINO**  
**SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE**  
**RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI**  
**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**  
**D.Lgs. 446/1997**

MECC - 2015 - 02380 / 13

TESTO VIGENTE	TESTO RIVISTO
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 21 – DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO</b></p> <p>1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento (20), oltre al rimborso delle spese. Analogamente potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 21 – DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO</b></p> <p>1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento (21), oltre al rimborso delle spese. Analogamente potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.</p>

3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

**3. Per accedere alla rateazione le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione. Per accedere alla rateazione tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (ditte individuali, società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone) dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica sulla base di parametri deliberati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione. Per i soggetti non persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.**

**Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.**

4. La rateazione non è consentita:

- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.

5. La durata del piano rateale, non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

4. La rateazione non è consentita:

- **sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;**

- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o **decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime tre rate.**

**In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.**

- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a **Euro 200,00.**

5. La durata del piano rateale, **sia ordinario sia straordinario**, non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è **uguale o inferiore ad euro 7.000,00** ed i cinque anni, se superiore.

**Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, potranno ottenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di 12 rate; le cause giustificanti la sospensione/incremento del piano di rateazione già concesso saranno deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari.**

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7. *(soppresso).*

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

9. *(soppresso).*

**Per rateizzazioni di importi superiori ad euro 50.000,00 è richiesta una garanzia fideiussoria, in presenza della quale verrà concesso un incremento nel numero delle rate, rispetto al piano rateale concedibile, per un massimo di n. 12 rate.**

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7. *(soppresso).*

8. Nel caso di mancato pagamento **di quattro rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione** e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

9. *(soppresso).*